

N. 02004/2009 REG.SEN.
N. 00180/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 180 del 2009, proposto da:
Marina Giuseppina Garizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Finocchiaro, Stefania Pedace, con domicilio eletto presso l'avv.to Antonio Finocchiaro in Torino, corso Re Umberto, 65;

contro

Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Barone, Simona Rostagno, con domicilio eletto presso l'avv.to Simona Rostagno in Torino, corso Re Umberto, 77;

nei confronti di

Paola Ghiazza, non costituita;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Massimo Tarditi, Sara Cambiotti, Laura Franzin, Valeria Scimè, Daniela

Margherita Campione, Paolo Ferrara, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Finocchiaro, Stefania Pedace, con domicilio eletto presso l'avv.to Antonio Finocchiaro in Torino, corso Re Umberto, 65;

per la nomina di un commissario ad acta ex art. 21 bis c. 2 l. n. 1034/1971 il quale provveda in sostituzione dell'ordine nazionale dei biologi inadempiente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ordine Nazionale dei Biologi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/07/2009 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Rilevato che parte ricorrente ha introdotto un procedimento ai sensi dell'art. 21 bis l. n. 1034/1971 in sostanza lamentando l'inottemperanza a precedente sentenza di codesto TAR che aveva ordinato l'esibizione di documentazione in conseguenza di istanza d'accesso presentata dalla ricorrente;

rilevato che la procedura instaurata sia dunque impropria, non vertendosi in ipotesi di silenzio ma eventualmente di inottemperanza;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

considerato che pacificamente l'Ordine ha provveduto ad inoltrare una serie di documenti che la ricorrente asserisce non essere esaustivi, da cui la presunta inottemperanza; considerato per altro che la stessa ricorrente non è in grado di individuare quale sarebbe la documentazione omessa si

impone l'applicazione del principio della soccombenza in punto spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima –
Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite complessivamente liquidate in € 1500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 02/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO